

3 374 25/07/2023

0,00 **TM523L000374000JJ**
0,00 *codice identificativo*
 per eventuali adempimenti successivi

0,00

0,00

ESENTE

TOT. SOGG.: 1 TOT. NEG.: 1

TM5

STATUTO ASSOCIAZIONE LO SNODO

Art. 1 - Denominazione, sede e durata

- 1) È costituita, l'Associazione non riconosciuta denominata "Lo Snodo APS" di seguito in breve "Associazione". L'Associazione è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del D. Lgs. 117/2017.
- 2) La dizione Associazione di Promozione Sociale e l'acronimo APS sono utilizzabili solo ed esclusivamente a seguito del riconoscimento e della conservazione della qualifica di Associazione di Promozione Sociale da parte dell'istituzione preposta.
- 3) L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti a condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura.
- 4) L'associazione ha sede legale nel Comune di Erba.
- 5) Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dal Consiglio direttivo.

Art. 2 - Finalità

- 1) L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare, intende perseguire l'obiettivo di promuovere le politiche giovanili sul territorio, valorizzando gli spazi riqualificati dal progetto YouthLab in stazione ad Erba, incoraggiando la creatività e le passioni dei giovani e rendendoli attori protagonisti di un processo di sviluppo e valorizzazione della comunità.

Oltre a questo, i volontari intendono impegnarsi nella realizzazione di eventi volti a promuovere una socialità positiva basata sull'ascolto reciproco e sulla creazione di un'ambiente che incentivi uno scambio continuo di idee e proposte volte a migliorare il territorio.

Art 3 - Attività di interesse generale

- 1) L'Associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1 del D. Lgs 117/2017, nello specifico riconducibili alle lettere:

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.

- 2) In particolare, l'Associazione si propone di:

Creare e gestire luoghi e momenti di condivisione per i giovani del territorio erbese, dove possano incontrarsi, partecipare e proporre iniziative di aggregazione sociale e ricreativa, offrendo un tempo libero di qualità.

Promuovere occasioni di formazione e cittadinanza attiva che rendano i giovani partecipi e protagonisti in prima persona della comunità, facendo rete con le istituzioni locali e le realtà associative, contribuendo all'ideazione e realizzazione delle politiche giovanili nell'Erbese e non.

- 3) Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati ai sensi dell'art. 35 del D. Lgs 117/2017.

4) L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, che non svolgono attività di volontariato, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di cui ai commi precedenti e al perseguimento delle finalità dell'associazione. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può

essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Art. 4 – Attività diverse

L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art. 3 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi. Spetta al Consiglio direttivo l'individuazione di dettaglio di tali attività.

Art. 5 – Raccolta fondi

L'Associazione potrà, senza fine di lucro, realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 6 – Ammissione

1) Possono essere soci tutte le persone fisiche e giuridiche che condividono le finalità dell'Associazione e accettano il presente statuto, nonché l'eventuale regolamento interno. I soci contribuiscono a realizzare le finalità, collaborando per il raggiungimento dello scopo sociale e versando la quota sociale. Per aderire all'Associazione si deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo. Tale domanda dovrà contenere i propri dati personali e la dichiarazione di accettazione delle finalità che l'Associazione si propone, l'impegno ad approvarne e osservarne Statuto. In base al GDPR 2016/679/UE e normative successive, tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'Associazione, previo assenso scritto del socio.

Diversa è la situazione del "socio a vita", un titolo onorifico che comporta il riconoscimento della qualità di socio, senza che il soggetto sia tenuto a versare la quota associativa e rinnovare tale qualifica. Sono riconosciuti in capo a questo soggetto tutti i diritti e doveri previsti da statuto nei confronti del socio. Questa qualifica viene deliberata dal Consiglio direttivo e successivamente valutata in Assemblea.

2) L'Associazione può prevedere come associati anche l'ammissione di altri Enti di Terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale associate.

3) Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.

4) Tutti i soci, godono del diritto di elettorato attivo e passivo e viene garantita, da parte dell'Associazione uguali diritti e doveri escludendo qualsiasi forma di discriminazione.

5) L'ammissione alla Associazione è deliberata dal Consiglio direttivo, comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati (libro soci). In caso di rigetto il Consiglio direttivo deve, entro sessanta (60) giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all'interessato.

6) L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta (60) giorni per chiedere che l'Assemblea, in occasione della prima convocazione utile, si pronunci sulla questione.

7) Ciascun associato ha diritto di voto. Il genitore o chi ne fa le veci, sottoscrive per conto del socio minorenne, la domanda di adesione e rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde per tutte le sue obbligazioni. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione.

Art. 7 - Diritti e doveri dei soci

1) I soci sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'Associazione con la quota associativa ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali contributi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dal Consiglio Direttivo.

2) La quota associativa è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di scioglimento, di decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito dal Consiglio direttivo. L'ammontare della quota annuale è fissato dal Consiglio Direttivo ed approvato in sede di bilancio dall'assemblea ordinaria.

3) L'Associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.

4) Ciascun associato ha diritto:

- a) di partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;
- b) di essere informato sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- c) di partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- d) di conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee;
- e) di recedere in qualsiasi momento;
- f) di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste nell'art 22 di questo statuto

5) Ciascun associato ha il dovere di:

- a) rispettare il presente statuto, gli eventuali regolamenti e, quanto deliberato dagli organi sociali;
- b) attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali per il conseguimento dello scopo;
- c) versare la quota associativa secondo l'importo stabilito dal Consiglio direttivo.

Art. 8 - Perdita della qualifica di socio

1) La qualità di socio si perde in caso di decesso, recesso, scioglimento o esclusione.

2) L'associato può in ogni momento recedere senza oneri dall'Associazione dandone comunicazione scritta al Consiglio direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'Associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al Consiglio direttivo, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'Associazione.

3) L'associato, che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali, può essere escluso dall'Associazione stessa.

4) La perdita di qualifica di associato è deliberata dal consiglio direttivo.

5) La delibera del Consiglio direttivo che prevede l'esclusione dell'associato deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro trenta (30) giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea degli associati mediante raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) inviata al Presidente dell'Associazione, che è tenuto legalmente a sottoporre la questione sollevata all'Assemblea alla prima convocazione utile.

6) L'Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.

Art. 9 - Attività di volontariato

1) L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2) Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite preventivamente dal Consiglio Direttivo tramite delibera o in un eventuale regolamento approvato dall'Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione. L'Associazione si riserva la possibilità di assumere dei dipendenti, che ovviamente non potranno essere considerati volontari.

Art. 10 – Organi sociali

1) Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio direttivo;
- c) il Presidente;
- d) l'organo di controllo, nei casi previsti dalla legge.

2) Gli organi sociali restano in carica 2 anni dal giorno dell'elezione e i loro componenti possono essere riconfermati.

3) Fatta eccezione per l'organo di controllo, i componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso. Ad essi possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

Art. 11 – Assemblea

1) L'Associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza dei soci.

2) L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli associati. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione. Ogni socio ha diritto ad esprimere un voto.

3) Agli Enti associati possono essere attribuiti più voti, sino ad un massimo di cinque, in proporzione al numero dei loro associati. La determinazione del numero dei voti agli Enti associati e il criterio della proporzionalità è definito nell'eventuale regolamento interno, altrimenti da delibera del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea.

4) L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente. In caso di assenza di entrambi, l'Assemblea elegge tra i suoi membri un Presidente per lo svolgimento dell'assemblea stessa.

5) I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati.

6) Sono ammessi al voto gli associati che hanno acquisito tale qualifica dal momento della approvazione del Consiglio direttivo.

Art. 12 - Competenze dell'Assemblea

1) L'Assemblea ordinaria ha il compito di:

- a) eleggere e revocare i componenti del Consiglio direttivo scegliendoli tra i propri associati;
- b) eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell'organo di controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approvare il bilancio consuntivo e la relazione sulle attività svolte;
- d) deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del Consiglio direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
- e) deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'Associazione e di esclusione degli associati, garantendo ad essi la più ampia garanzia di contraddittorio;
- f) ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal consiglio direttivo per motivi di urgenza;
- g) approvare eventuali regolamenti interno predisposti dal Consiglio direttivo;
- h) conferire il titolo di "Socio a vita" ad uno o più soggetti che si sono contraddistinti per alti meriti, fra cui aver apportato grandi miglitorie all'Associazione.
- i) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Simone Polacchi

Anna Bonaghi

2) L'Assemblea straordinaria ha il compito di deliberare la modifica dello statuto, lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, per l'eventuale trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

Art. 13 - Convocazione dell'Assemblea

1) L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione in via ordinaria, almeno una volta all'anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Associazione.

2) L'Assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del Presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) degli associati, oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti del Consiglio direttivo.

3) L'Assemblea è convocata, almeno dieci (10) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite mail con preghiera di risposta, o tramite mezzo anche elettronico che accerti la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, della modalità, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.

Art. 14 - Validità dell'Assemblea e modalità di voto

1) L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.

2) L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.

3) L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello Statuto o allo scioglimento e liquidazione dell'Associazione.

4) Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l'Assemblea straordinaria delibera con la presenza della maggioranza assoluta dei soci (50%+1), in proprio o per delega, iscritti nell'apposito libro dei soci e il voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei presenti.

5) In caso di scioglimento, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) dei soci, in proprio o per delega, iscritti nell'apposito libro dei soci.

6) L'Assemblea può tenersi per audio e/o video conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale, i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci e che sia consentito di accertare l'identità e legittimazione degli intervenuti, di verbalizzare correttamente gli interventi e di discutere e votare simultaneamente sugli argomenti all'ordine del giorno.

7) I componenti del Consiglio direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e consuntivo e della relazione sull'attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

8) Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello della Associazione devono astenersi dalle relative deliberazioni.

9) I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.

10) È possibile prevedere il voto per corrispondenza o in via elettronica a condizione che sia consentito di accertare l'identità e la legittimazione dei votanti.

11) Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell'Associazione per la libera visione di tutti i soci e trascritto nel "Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee dei soci". Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti i soci.

Art. 15 – Il Consiglio direttivo

1) Il Consiglio direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'Associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

2) Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

3) Il Consiglio direttivo è formato da un minimo di 3 ad un massimo di 7 componenti, eletti dall'Assemblea tra gli associati.

Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi componenti il Presidente e Vicepresidente. Nomina, inoltre, il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere.

4) Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

5) I componenti del Consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, rimangono in carica per la durata di 2 anni e possono essere rieletti.

Art. 16 - Competenze del Consiglio direttivo

1) Il Consiglio direttivo ha il compito di:

- a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea;
- b) effettuare gli adempimenti connessi all'iscrizione al RUNTS e successivi oneri nati dal riconoscimento come APS;
- c) deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;
- d) amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;
- e) predisporre l'eventuale regolamento interno per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'Associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- f) proporre l'ammontare della quota associativa annuale;
- g) predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio consuntivo nonché la relazione sulle attività svolte;
- h) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- i) adempiere alla tenuta e alla conservazione delle scritture contabili;
- j) cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza come previsto dall'art. 22 di questo statuto;
- k) approvare la proposta di copertura assicurativa dell'Associazione;
- l) accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;
- m) deliberare in merito all'esclusione di soci;
- n) proporre all'assemblea il conferimento del titolo di "socio a vita" a quei soggetti che se ne siano dimostrati valevoli/conferire il titolo di socio a vita
- o) proporre all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci;
- p) eleggere tra i suoi componenti il Presidente e il Vicepresidente;
- q) nominare il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere che può essere scelto anche tra le persone non componenti il Consiglio direttivo oppure anche tra i non soci;
- r) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- s) assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
- t) istituire gruppi a sezioni di lavoro i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee;
- u) attribuire deleghe ai soci al fine di meglio gestire l'organizzazione interna dell'Associazione;
- v) nominare il Responsabile del trattamento ("data processor") in accordo al GDPR come definito all'art. 4, par. 1, n. 8);

Simone Polverini

Anna Bognetti

- w) delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti del Consiglio stesso;
- x) assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell'Associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale.

Art. 17 - Funzionamento del Consiglio direttivo

- 1) Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dal Consiglio stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni del Consiglio direttivo per tre volte consecutive. Il consiglio direttivo può essere revocato dall'Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi (2/3) degli associati.
- 2) Il Consiglio direttivo provvede alla sostituzione dei componenti decaduti o dimessi attraverso la nomina di nuovi componenti individuati dall'Assemblea alla prima convocazione utile. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.
- 3) Il Consiglio direttivo decade qualora la maggioranza dei suoi componenti sia dimissionaria. Il Presidente convoca con urgenza l'Assemblea per la nomina dei nuovi componenti.
- 4) Il Consiglio direttivo è convocato, almeno sette (7) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta, inoltrata tramite mezzo elettronico che accerti la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. In caso di urgenza la convocazione potrà essere inoltrata almeno due (2) giorni prima della data prevista per la riunione.
- 5) Il Consiglio direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno quattro volte l'anno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti (20) giorni dal ricevimento della richiesta.
- 6) Le riunioni del Consiglio direttivo si ritengono valide anche senza convocazione qualora siano presenti nel medesimo momento tutti i consiglieri e tutti i presenti concordano sulla validazione del momento.
- 7) Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro senza diritto di voto.
- 8) Il Consiglio direttivo può tenersi per audio e/o video conferenza, a condizione che sia consentito di accertare l'identità e legittimazione degli intervenuti, di verbalizzare correttamente gli interventi e di discutere e votare simultaneamente sugli argomenti all'ordine del giorno.
- 9) Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
- 10) Di ogni riunione del Consiglio direttivo deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario, e trascritto nel "Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo".

Art. 18 - Il Presidente

- 1) Il Presidente è eletto a maggioranza dei voti dal Consiglio direttivo tra i suoi componenti, dura in carica 2 anni e può essere rieletto.
- 2) Il Presidente:
 - a) ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
 - b) dà esecuzione alle delibere del Consiglio direttivo;
 - c) può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
 - d) ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
 - e) convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio direttivo;
 - f) sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;

- g) in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
- 3) In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente.
- 4) Di fronte agli associati, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vicepresidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Art. 19 – Il Tesoriere

- 1) Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo.
- 2) Il Tesoriere coordina, con il Presidente, la gestione economica e finanziaria dell'Associazione.
- 3) Il Consiglio Direttivo, al momento della nomina, delega al Tesoriere le seguenti mansioni:
- a) curare l'amministrazione finanziaria dell'Associazione e gestire le scritture contabili;
 - b) redigere il bilancio consuntivo e la relazione.
 - c) verificare il versamento del pagamento delle quote associative.

Art. 20 – Il Segretario

- 1) Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo.
- 2) Il Consiglio Direttivo, al momento della nomina, delega al Segretario le seguenti mansioni:
- a) verbalizzare e sottoscrivere, insieme al Presidente, le adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - b) coadiuvare il Presidente nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie ed opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione, prestando il proprio servizio al fine di assolvere gli adempimenti burocratici necessari.

Art. 21 – Organo di controllo

- 1) L'Assemblea nomina l'Organo di controllo anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 30, co. 2 del D.Lgs. n. 117/2017 o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno.
- 2) I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
- 3) L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
- 4) L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo. Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.
- 5) I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
- 6) Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti è attribuita all'organo di controllo che in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui l'Assemblea deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

Art. 22 - Libri sociali

- 1) L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
- a) il libro degli associati;

- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo;
 - d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali (se istituiti);
 - e) il registro dei volontari
- 2) I libri di cui alle lettere a), b), c), e) sono tenuti a cura del Consiglio direttivo. I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.
- 3) I verbali di Assemblea e Consiglio direttivo devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.
- 4) Ogni verbale deve essere firmato da Presidente e dal segretario.
- 5) Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta motivata all'organo competente con un preavviso di 15 giorni.

Art. 23 - Risorse economiche

- 1) Le entrate economiche dell'Associazione sono rappresentate:
- a) quote associative;
 - b) contributi pubblici;
 - c) contributi privati;
 - d) donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
 - e) rendite patrimoniali;
 - f) rimborsi derivanti da convenzioni;
 - g) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
 - h) entrate derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale;
 - i) corrispettivi da soci e familiari per lo svolgimento di attività di interesse generale;
 - j) altre entrate espressamente previste dalla legge;
 - k) eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.
 - l) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017

Art. 24 - Esercizio sociale

- 1) L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.
- 2) Il bilancio consuntivo e la relazione sulle attività svolte, nella quale si deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse se svolte, sono predisposti dal Consiglio direttivo e deve essere approvato dall'Assemblea entro il mese di aprile dell'anno successivo.
- 3) Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, comma 3, del D.Lgs. 117/2017.
- 4) Nei medesimi termini di cui al comma 2, al superamento delle soglie di legge di cui all'art. 14 del Codice del Terzo Settore, si prevede la predisposizione del bilancio sociale da parte del Consiglio direttivo e l'approvazione da parte dell'Assemblea. Il bilancio sociale è redatto secondo le linee guida indicate con decreto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Art. 25 - Divieto di distribuzione degli utili

- 1) L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017.
- 2) Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 26 - Assicurazione dei volontari

1) Tutti i volontari che prestano attività di volontariato devono essere assicurati per malattia e infortunio connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

2) L'Associazione, ove lo ritenga opportuno e previa delibera del Consiglio direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

Art. 27 - Devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art. 45, comma 1, del D. Lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del D. Lgs. 117/2017.

Art. 28 – Collegio Arbitrale

Qualunque controversia, che possa formare oggetto di compromesso, sorgesse tra i soci, o tra alcuni di essi e l'Associazione, in dipendenza dell'esecuzione o dell'interpretazione del presente Statuto, sarà rimessa al giudizio di un Collegio arbitrale composto di tre arbitri, amichevoli compositori, nominati dal Presidente del Tribunale di Como. Gli arbitri giudicheranno ex bono et aequo, senza formalità di procedura e con giudizio inappellabile, entro novanta (90) giorni.

Art. 29 - Disposizioni finali

Per disciplinare ciò che non si sia previsto nel presente Statuto, si deve far riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento alle norme in materia di Enti contenute nel Codice Civile, al D. lgs 117/2017 e successive modifiche o integrazioni ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Simone Turchi

Adriano Bongiorno



loSnodo

25/7/2023
REGISTRATO AD ERBA IL 379
SERIE 3
ASSOLTE EURO
PACCO N. 1
MOD. 8

Piazza Padania 10
22036 Erba (CO)

VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL' 23/07/23

Verbale riunione del Consiglio Direttivo del 23/07/23

Oggetto: modifiche Statuto per adeguamento ai sensi dell'art. 82 comma 3 D.lgs. n. 117/2017 per iscrizione al R.U.N.T.S. di Regione Lombardia

L'anno 2023, il giorno 23 del mese di luglio, alle ore 21:00, in modalità telematica, espressamente convocato, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Associazione Lo Snodo nelle persone dei signori

Borgnetto Sabina,
Buccieri Piergiorgio,
Guariglia Manuel,
Matusin Egor,
Regino Francesca,
Pelucchi Simone,
Villa Martina,

per trattare e deliberare sul seguente o.d.g

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione delle modifiche da inserire nello statuto approvato dall'Assemblea dei soci tenutasi il giorno 10 giugno 2023 ai fini dell'iscrizione dell'associazione "Lo Snodo" al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore
2. Varie ed eventuali

Presiede il sig. **Pelucchi Simone**

Funge da verbalizzatore la sig.ra **Borgnetto Sabina**

Il Presidente accertata la regolarità della convocazione ed il numero legale degli Amministratori e dichiara valida e aperta la seduta.

La seduta si apre mettendo al corrente i presenti della risposta dell'ufficio R.U.N.T.S. in merito alla domanda da noi presentata in data 4 luglio 2023 per iscriverci al registro come A.P.S.

Ci è stato comunicato che la maggior parte della documentazione risulta essere idonea, ma che è necessario fare delle piccole correzioni allo statuto per uniformarlo alla nuova normativa del terzo settore.

Pertanto, ci siamo attivati per effettuare queste modifiche sulla quale siamo oggi chiamati a esprimere il nostro voto, nel rispetto della delega fornitaci dall'Assemblea dei soci nel corso della scorsa Assemblea straordinaria.

Visto:

- Il verbale dell'Assemblea dei soci, tenutasi il giorno 10 giugno 2023, che così dispone: "Il Presidente e il consiglio direttivo vengono delegati dall'Assemblea ad apportare allo Statuto tutte quelle modifiche, soppressioni ed aggiunte che dovessero intervenire in seguito all'emanazione di ulteriori provvedimenti di Legge e che si rendessero necessarie esclusivamente per l'iscrizione dell'associazione nei Pubblici Registri"
- L'istanza presentata in data 03/07/2023 dall'associazione "Lo Snodo" di iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore con pratica codice n. 1018643;
- La comunicazione pervenuta in data 13/07/2023 a mezzo PEC dall'Ufficio Lombardia del RUNTS relativa alla pratica codice n. 1018643 con la quale si chiede di inserire all'interno dello statuto la seguente frase: "l'associazione svolge l'attività di interesse generale dettagliate all'art 3 dello statuto, a favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati ai sensi dell'art. 35 del dlgs 117/2017"

Il Consiglio Direttivo nella sua totalità **approva all'unanimità la modifica dell'art. 3** con l'inserimento del comma 3 e 4 così formulato:

3) Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati ai sensi dell'art. 35 del D. Lgs 117/2017.

4) L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, che non svolgono attività di volontariato, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di cui ai commi precedenti e al perseguimento delle finalità dell'associazione. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 21:30 previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Segretario



Il Presidente

